

REGIONE PIEMONTE BU48S1 27/11/2025

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 5 novembre 2025, n. 274

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LO
SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI. (CM/LR)**

Documento allegato



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 274/2025 - Cl. 4.13.3

Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI. (CM/LR)

Seduta n. 43

L'anno 2025, il giorno 5 novembre alle ore 13.44 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI. (CM/LR)

Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) che prevede tirocini pratici a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi

formativi;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 che ha dettato, tra le disposizioni attuative, che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati, secondo un modello allegato al medesimo decreto;

Vista la legge regionale del 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) ed, in particolare, l'art. 22 che prevede al comma 1 che l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare la collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che, la convenzione triennale (prot. n. 1991/22) per lo svolgimento di tirocini curriculari tra l'Università degli Studi di Torino, soggetto promotore, e il Consiglio regionale del Piemonte, soggetto ospitante, è scaduta il 22 settembre 2025;

Ritenuto opportuno, sulla base dei risultati conseguiti negli anni e considerato il costante interesse manifestato dal corpo studentesco e dalle Università per le offerte di tirocinio presso le strutture del Consiglio regionale, proseguire nel percorso intrapreso, rinnovando la convenzione per una durata triennale dalla sottoscrizione della stessa;

Preso atto che, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione allegato (**Allegato A**) alla presente deliberazione, non sono previsti oneri a carico del Consiglio regionale del Piemonte;

Considerato che l'Università di Torino, come dettagliatamente previsto nello schema di convenzione allegato, provvede a garantire la copertura assicurativa dei soggetti tirocinanti, mediante l'attivazione di polizze per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;

Dato atto che in materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rilevato che per ciascun tirocinante viene predisposto, sulla base della convenzione, apposito progetto formativo, che prevede, tra gli altri, l'obbligo di rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché di mantenere, anche dopo lo svolgimento del

tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio:

Considerato, altresì, che a conclusione del tirocinio l'Ente ospitante non sarà soggetto ad alcun obbligo di assunzione;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di procedere all'approvazione dello schema di convenzione allegato (**Allegato A**) alla presente deliberazione per una durata triennale dalla sottoscrizione;

2. di dare atto che lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione non comporta oneri a carico del Consiglio regionale del Piemonte e che a conclusione del tirocinio l'ente ospitante non è soggetto ad alcun obbligo di assunzione;

3. di prendere atto che l'Università di Torino provvede a garantire la copertura assicurativa dei soggetti tirocinanti, mediante l'attivazione di polizze per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;

4. di stabilire che alla sottoscrizione della Convenzione provvede il Presidente del Consiglio regionale, o persona delegata;

5. di autorizzare le competenti strutture del Consiglio regionale a definire le modalità di attuazione della Convenzione, adottando gli atti amministrativi conseguenti.

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Convenzione stipulata in data _____ con protocollo _____

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Cristina Prandi _____ omissis domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: Consiglio Regionale Del Piemonte, partita IVA/codice fiscale 97603810017, con sede legale in Torino (To) indirizzo VIA ALFIERI, 15 - CAP 10121, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da NICCO DAVIDE _____ omissis in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti,

con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto promotore, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 – Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Lì, _____

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Delegato del Rettore
(Ruolo, nome e cognome)

(firma)

Per il SOGGETTO OSPITANTE
Il Rappresentante Legale

(firma)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Torino 1, n.1 - 13/01/2014